

Ordinanza municipale concernente il controllo degli impianti a combustione

Il Municipio di Cadenazzo, richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983 (stato 1° agosto 2010);
- gli art. 13, 14 e 15 dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA) del 16 dicembre 1985 (stato 15 luglio 2010);
- gli art. 5, 6, 7, 8 e 9 del Regolamento di applicazione dell'OIA (ROIA) del 12 luglio 2005 (modifica al 9 novembre 2012);
- le Direttive dipartimentali del 2 giugno 2005 (stato al 31 agosto 2013), in particolare le tabelle ad esse allegate (tabelle dipartimentali TABRIS);
- gli art. 116 cpv. 1 e 192 Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e l'Art. 28 cpv. 1 del relativo Regolamento d'applicazione (RaLOC) del 30 giugno 1987;

decide la seguente Ordinanza intesa a disciplinare le modalità organizzative e le tasse per i controlli periodici degli impianti alimentati con olio^{EL} o a gas con potenza pari o inferiore a 1 MW, in modo da verificare la loro conformità alle normative vigenti esistenti sul territorio comunale.

Articolo 1

Controllo impianti

1.1 Ciclo periodico

Valido per i controlli di tutti gli impianti a combustione alimentati con olio^{EL} o a gas con potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, esistenti sul territorio comunale.

Direttive dipartimentali per i controlli della combustione.

L10 Determinazione dei cicli e della periodicità dei controlli:

I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone. Essi comprendono due stagioni di riscaldamento (partendo dal 1° settembre di un anno al 31 agosto di due anni dopo) e quindi non corrispondono a due anni civili. Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori sia pubblici sia privati. Deroghe per eventuali casi singoli saranno decise dall'autorità cantonale. Nel corso di ogni ciclo tutti gli impianti soggetti a controllo devono essere misurati, nell'ambito della prima misurazione o dei controlli periodici, di regola, per una sola volta. Controlli "supplementari" saranno effettuati quando, in occasione delle prime misurazioni, si riscontra il mancato rispetto dei valori limite e, nei controlli periodici, quando l'impianto era già stato contestato nelle precedenti misurazioni ufficiali. Eventuali controlli per sondaggio possono essere effettuati su disposizione delle autorità competenti (Comune e Cantone).

1.2 Incaricato comunale

L'esecuzione dei controlli degli impianti a combustione alimentati con olio^{EL} o a gas con potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, esistenti sul territorio comunale, vengono affidati a terzi come da art. 6 ROIA.

La ditta/controllore privato agisce su mandato del comune di Cadenazzo, può essere incaricato unicamente un controllore/ditta che garantisce la necessaria neutralità;
in particolare non sono ammesse ditte o "controllore privato", con attività commerciali (vendita, installazione e manutenzione) nei settori professionali interessati.

1.3 Compiti dell'incaricato

Alla ditta/controllore compete, oltre ai compiti tecnici legati alle verifiche dell'impianto, la messa a disposizione degli apparecchi di misura e amministrativi, l'invio ai proprietari e/o interessati dell'avviso di controllo e tutte le incombenze amministrative necessarie, l'aggiornamento del catasto su indicazione dei servizi comunali.

Tutti i lavori amministrativi di aggiornamento al Cantone (UACER) previsti per il completamento del lavoro, ciclo cantonale.

1.4 Doveri del proprietario

LPAmb - Art. 46 Obbligo d'informare

1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini.

OIAI - Art. 14 Esecuzione delle misurazioni

3 Il titolare dell'impianto da controllare deve, su istruzioni dell'autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili.

1.5 Determinazione delle tasse

I controlli sono soggetti alle seguenti tasse, a carico del proprietario dell'immobile interessato dall'intervento (IVA inclusa):

- Tassa per il controllo degli impianti a combustione 1 o 2 stadi **fr. 75.00**
(prima misura, periodico, supplementare, reclamo)

Alla tassa indicata sarà aggiunto l'importo di fr. 15.00 da riversare al Cantone a copertura dei costi per i servizi forniti ai Comuni a norma dell'RLaLPAmb-

I conteggi saranno completati con l'aggiunta di fr. 10.00 a copertura delle spese amministrative.

Sono fissate inoltre le seguenti tariffe per interventi particolari (IVA inclusa):

- controllo di verifica dell'avvenuto risanamento impianto dopo la scadenza **fr. 162.00**
- a partire dal terzo appuntamento è percepita una soprattassa di **fr. 22.00**
- invio di una diffida per mancato risanamento nei termini previsti **fr. 100.00**
- tassa per appuntamenti mancati **fr. 30.00**

Articolo 2

Censimento cantonale impianti energetici

Nello periodo del 16° ciclo di controllo degli impianti alimentati con olio ^{EL} o a gas ed in concomitanza con i medesimi sarà effettuato il censimento cantonale degli altri impianti energetici (a legna, elettrici, termopompe, pannelli solari, ecc.). In tale occasione l'incaricato comunale coadiuverà il proprietario nella compilazione del censimento fornendo inoltre dei consigli sulla gestione degli impianti alimentati a legna.

Il responsabile comunale per il censimento cantonale è stabilito da SPAAS-UACER.

I proprietari non soggetti al 16° ciclo di controllo degli impianti alimentati con olio^{EL} o a gas, riceveranno per posta il formulario di censimento con le relative istruzioni di compilazione. Tale modulo dovrà essere riempito in modo veritiero e rispedito entro il termine figurante sul medesimo.

I costi della raccolta dati del censimento vengono pagati dal cantone, ma per coloro che non procederanno come richiesto (mancata risposta, formulari palesemente incompleti e non veritieri) sarà fissato un appuntamento per il rilievo dei dati da parte del controllore incaricato e autorizzato dal cantone. Questa procedura sarà però soggetta al pagamento di un'apposita tassa.

2.1. Determinazione delle tasse

L'allestimento del censimento cantonale degli impianti energetici per il tramite di un incaricato ufficiale sono soggetti alle seguenti tasse (IVA esclusa), a carico del proprietario dell'immobile interessato dall'intervento, tassa per mappale censito;

- eventuale sopralluogo per allestimento censimento	fr. 130.00
- eventuale sopralluogo per verifica dati incompleti e non veritieri	fr. 130.00
- tassa per mancata partecipazione all'appuntamento per il censimento	fr. 50.00
- invio di una diffida per mancato pagamento della tassa	fr. 20.00

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2013 e annulla e sostituisce ogni altra disposizione precedentemente in essere.

Articolo 4

Pubblicazione

Contro l'ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 192 LOC, la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di quindici giorni, e meglio dal 22 luglio 2013 al 30 agosto 2013.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
IL SEGRETARIO
Flavio Petraglio
Gianpietro Lucca



Cadenazzo, 18 luglio 2013
Ris. mun. 679 del 15.07.2013